

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 989-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

(V. Stampato n. 989)

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 7 luglio
1988 (V. Stampato Camera n. 3000)*

*modificato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta del
1° febbraio 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 febbraio 1990*

Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

*(Soppressione dei ruoli ad esaurimento
e competenze dei funzionari appartenenti
a tali ruoli)*

1. I ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o qualifiche equiparate esistenti dei predetti ruoli, ivi compresi i funzionari delle università, conservano *ad personam* le qualifiche possedute e la progressione economica e di carriera loro riconosciute dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi i benefici previsti dagli articoli 61, primo comma, 62, secondo e quarto comma, e 73, secondo comma, dello stesso decreto presidenziale.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della dirigenza pubblica, i funzionari indicati nel comma 2 svolgono, al centro e in periferia, i compiti di studio, di ricerca e di attività ispettiva di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonchè funzioni vicarie dei primi dirigenti e quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 14 o altre funzioni di pari rilevanza, sulla base delle direttive impartite dai dirigenti indicati negli articoli 4 e 5 dello stesso decreto. I rapporti informativi di detti funzionari rientrano nelle attribuzioni dei competenti direttori generali.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Soppressione dei ruoli ad esaurimento
e competenze dei funzionari appartenenti
a tali ruoli)*

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

(Nomine a primo dirigente dei soppressi ruoli ad esaurimento)

1. I posti di primo dirigente disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano state ancora iniziate le procedure concorsuali previste dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, sono conferiti, a domanda, ai funzionari indicati nell'articolo 1, mediante scrutinio per merito comparativo.

2. I posti di primo dirigente che si renderanno disponibili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge vengono attribuiti per il cinquanta per cento con le modalità di cui al comma 1 al personale dei soppressi ruoli ad esaurimento, fino al loro completo riassorbimento.

3. La restante disponibilità di posti di primo dirigente è conferita secondo le percentuali indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 3.

(Decorrenza delle nomine a primo dirigente)

1. Le nomine alla qualifica di primo dirigente, conferite dalle amministrazioni dello Stato con il sistema di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, non possono decorrere, ai soli effetti giuridici, da data posteriore al 1° gennaio 1985. I primi dirigenti promossi con il predetto sistema precedono in ogni caso nel ruolo i vincitori delle procedure concorsuali di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma del citato articolo 1 della legge n. 301 del 1984.

Art. 4.

(Composizione delle Commissioni di concorso per l'accesso ai profili professionali delle qualifiche funzionali settima e superiori, per la nomina a primo dirigente ed a dirigente superiore nei ruoli del personale dei Ministeri)

1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso ai profili professionali della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(Punteggio preferenziale ai fini dell'ammissione al corso-concorso dirigenziale)

1. Limitatamente ad un quinquennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai funzionari appartenenti ai soppressi ruoli ad esaurimento, che partecipino al concorso per titoli per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale, è attribuito un punteggio aggiuntivo non superiore al cinque per cento di quello conseguito in base alla valutazione dei titoli posseduti per ogni anno di anzianità maturata nelle qualifiche ad esaurimento.

Art. 3.

(Decorrenza delle nomine a primo dirigente)

Identico.

Art. 4.

(Composizione delle Commissioni di concorso per l'accesso ai profili professionali delle qualifiche funzionali settima e superiori, per la nomina a primo dirigente ed a dirigente superiore nei ruoli del personale dei Ministeri)

1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso ai profili professionali della

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

settima qualifica funzionale e superiori sono presiedute da un magistrato con qualifica di Consigliere di Stato o della Corte dei conti o dei Tribunali amministrativi regionali oppure da un dirigente dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C.

2. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso alla dirigenza di cui agli articoli 2 e 8 della legge 10 luglio 1984, n. 301, nonché quelle per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono presiedute da un Presidente di sezione o da un Consigliere del Consiglio di Stato o della Corte dei conti oppure da un Presidente o da un Consigliere dei Tribunali amministrativi regionali oppure da un dirigente dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C.

Art. 5.

(Personale escluso dall'applicazione della presente legge)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano al personale dei ruoli indicati nella legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica.

Art. 6.

(Proroga di termini)

1. I termini di cui all'articolo 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono prorogati sino alla scadenza del biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al relativo onere finanziario si provvede mediante l'indisponibilità di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

settima qualifica funzionale e superiori sono presiedute da un dirigente dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C.

2. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso alla dirigenza di cui agli articoli 2 e 8 della legge 10 luglio 1984, n. 301, nonché quelle per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono presiedute da un dirigente dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C.

Art. 5.

(Personale escluso dall'applicazione della presente legge)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano al personale dei ruoli indicati nella legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica, ed al personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 6.

(Proroga di termini)

Soppresso.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

(Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale per il personale non soggetto a contrattazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, ai dirigenti civili dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonchè al personale di magistratura si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 con riferimento alla voce «Riforma della dirigenza».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

(Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale per il personale non soggetto a contrattazione)

Soppresso.